

ARTICOLO	TEMA	ATTUAZIONE
Art. 5 comma 2	Predisposizione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli indirizzi per svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile	Direttiva ai sensi dell'art. 15
Art. 6 comma 1	Vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di Protezione Civile, da parte dei Sindaci, Sindaci Metropolitani e Presidenti di Regione, quali Autorità Territoriale di Protezione Civile	Direttiva ai sensi dell'art. 15
Art. 8 comma 1	Tra le funzioni del Dipartimento della Protezione Civile vi è quello dell'elaborazione delle proposte delle direttive	Direttiva ai sensi dell'art. 15
Art. 9 comma 2	Prefetto, quale organismo di coordinamento provvisorio	Direttiva ai sensi dell'art. 18, comma 4 (*)
Art. 10 comma 4	Contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui all' articolo 10	Direttiva di cui all'articolo 18 , comma 4 (*)
Art. 11 comma 4	Disciplina e aggiornamento delle Regioni per le funzioni di Protezione Civile	Direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia
Art. 12 comma 4	Criteri e modalità per la redazione del piano comunale o di ambito di Protezione Civile	Direttiva ai sensi dell'art. 15
Art. 13 comma 4	Disciplina di specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile	Con direttive di cui all'articolo 15
Art. 17 comma 2 lett. a)	Disciplina della rete dei Centri funzionali per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi	Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004
Art. 17 comma 3	Modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento	direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
Art. 18 comma 2	Partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile	direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
Art. 18 comma 4	Modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione	direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
Art. 22 comma 2	Forme e modalità di coordinamento e monitoraggio degli effetti delle azioni di previsione e prevenzione, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio	Direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
Art. 23 comma 2	Procedure di rendicontazione	direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
Art. 24 comma 1	Delibera che individua le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla	direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15

	popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b)	
Art. 24 comma 7	Disciplina delle procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile	direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
Art. 25 comma 2 lett. f)	Risorse finanziarie per le prime misure per far fronte alle esigenze urgenti anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale	direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata
Art. 25 comma 10	Disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile	direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
Art. 32 comma 6	Indirizzi per assicurare l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo	direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
Art. 34 comma 4	Requisiti e procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile	direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6 (**)
Art. 34 comma 6	indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco	direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6 (**)
Art. 35 comma 1	Schema tipo per la deliberazione, da parte del Consiglio Comunale, della costituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile	direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15
Art. 40 comma 2	Ammesse a rimborso, anche parziale, le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati	direttiva di cui al comma 5 dell'art. 40 (**)
Art. 40 comma 5	definizione delle modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti	direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15

**(\*) Art. 18, comma 4:** Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

**(\*\*) Art. 32, comma 6:** Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.

**(\*\*\*) Art. 40, comma 5:** Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti [...];